

## COMMENTI

### 1. Giuseppe Mariani – Disal

#### L.150/2024 riforma della valutazione alla primaria e del comportamento

#### **Pubblicata in Gazzetta la legge n. 150 dell'1 ottobre 2024: una prima analisi**

di Giuseppe Mariani (17 ottobre 2024)

Dopo una lunga gestazione è diventato finalmente legge il ddl 1830 sulla riforma dei criteri di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e del comportamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

La legge, pubblicata in Gazzetta ieri 16 ottobre, entra in vigore il 30 ottobre ed è rubricata *Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*. Consta di tre articoli, dei quali il primo e il terzo sono di interesse generale in quanto toccano i temi appena accennati. Il secondo, invece, detta disposizioni relative alle scuole del primo ciclo (primarie e secondarie di primo grado) che adottano il metodo Montessori: ne viene "liberalizzato" l'accesso a partire dall'a.s. 2025/2026, dettando le condizioni per future nuove istituzioni. Si tratta, quindi, di un settore particolare, che non incide sull'ordinamento scolastico complessivo.

#### **LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE**

In questa presentazione ci occupiamo soprattutto delle norme contenute nell'articolo 1 della legge, rubricato, per l'appunto, *"disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti"*.

Per chiarezza di esposizione, evidenziamo i quattro nuclei della riforma, indicando per ciascuno di essi la portata e le condizioni di applicazione:

- 1) la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria
- 2) la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado
- 3) la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado
- 4) la riforma dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Andiamo con ordine.

#### **1) La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria**

L'evoluzione della normativa dal 2017 a oggi

A partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 62/2017, la normativa circa la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria è cambiata più volte:

> inizialmente era stato disposto che nelle scuole del primo ciclo, quindi anche nella primaria, la valutazione periodica e finale fosse espressa in *"decimi che indicano differenti livelli di apprendimento"* (art. 2, c. 1);

> a partire dall'a.s. 2020/21, fu stabilito che la valutazione periodica e finale nella scuola primaria fosse *"espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento"* (legge n. 41/2020, art. 1, c. 2-bis, come modificato dalla legge n. 126/2020, art. 32, co. 6-sexies): con l'O.M. n. 172/2020 furono impartite le istruzioni applicative, corredate dalle Linee Guida, per la formulazione dei giudizi descrittivi correlati a quattro livelli di apprendimento: a) in via di prima acquisizione; b) base; c) intermedio; d) avanzato;

> a partire dall'a.s. 2024/25, in applicazione della citata legge n. 150/2024, *"la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti"* (art. 1, c. 1, lett. a).

Come si applica l'innovazione?

I punti fermi sono tre:

- a) l'abrogazione dell'attuale valutazione degli apprendimenti sui quattro livelli, abrogazione disposta con l'art. 1, c. 2, della legge;

b) la sua sostituzione con i "giudizi sintetici";

c) l'attesa dell'ordinanza del Ministro che ne indichi le modalità di attuazione, in particolare delle formulazioni dei giudizi (non è detto che sarà recuperata la scaletta "non sufficiente - sufficiente - buono - distinto - ottimo").

Una volta uscita l'ordinanza ministeriale, i collegi dei docenti dovranno riunirsi per l'adeguamento dei propri PTOF: è noto che i criteri di valutazione sono oggetto di pubblicità legale sul sito della scuola (D.Lgs. n. 62/2017, art. 1, c. 2).

Ci saranno i tempi per l'applicazione entro il primo scrutinio quadrimestrale?

È necessario che questo avvenga, e la prima condizione sta nella tempestività del Ministro. In caso contrario, le scuole rischierebbero di trovarsi in una situazione paradossale in quanto, abrogato il sistema applicato fino alla fine dello scorso a.s., si prospetterebbe una situazione di vuoto normativo.

## **2) La valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado**

La legge n. 150/2024 è intervenuta sul D. Lgs. n. 62/2017, modificando le norme relative alla valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado (c. 5 dell'art. 2 e c. 2-bis dell'art. 6) e stabilendo che:

a) la valutazione del comportamento è espressa in decimi (e non più con "un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione");

b) se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Le nuove norme sono immediatamente esecutive, in quanto la stessa legge ha direttamente apportato le relative modifiche al D. Lgs. n. 62/2017.

## **3) La valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado**

È stata mantenuta, ovviamente, la regola della valutazione del comportamento con voto espresso in decimi; e, tanto più, è stato mantenuto il criterio, in caso di voto inferiore a sei decimi, della non ammissione al successivo anno di corso / all'esame conclusivo del ciclo, a prescindere dalla valutazione dei risultati nelle discipline. Alla base di queste disposizioni sta l'art. 2, c. 1, della legge n. 169/2008, tradotta nell'art. 7 del Regolamento della valutazione emanato con DPR n. 122/2009: disposizioni tutte confermate dalla nuova legge, che è però intervenuta su norme di dettaglio.

Vediamo quali sono.

a) attribuzione del credito scolastico nel triennio: il punteggio della fascia più alta può essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (legge n. 150/2024, art. 1, c. 1, lett. d);

b) ammissione dei candidati interni all'esame di Stato: nel caso in cui il candidato sia ammesso col voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe gli assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio d'esame (legge n. 150/2024, art. 1, c. 1, lett. c).

## **4) La riforma dello Statuto delle studentesse e degli studenti nonché del Regolamento della valutazione (DPR 122/2009).**

I due ultimi commi (il 4 e il 5) dell'art. 1 della nuova legge prevedono l'emanazione di uno o più Regolamenti finalizzati alla revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento: tali Regolamenti vanno adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (quindi, entro il 30 aprile 2025).

Gli obiettivi proclamati sono quelli "di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti".

Gli strumenti normativi che la legge si propone di riformare sono due:

a) lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato con DPR 21 novembre 2007, n. 235)

b) il Regolamento per la valutazione (DPR 22 giugno 2009, n. 122: l'art. 7 è rubricato Valutazione del comportamento).

### **Lo Statuto delle studentesse e degli studenti**

La riforma andrà a modificare l'istituto dell'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni: la sanzione, come è noto, è di competenza del consiglio di classe.

È previsto che:

- a) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
- b) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti all'amministrazione periferica del Ministero. Il consiglio di classe potrà deliberare che tali attività possano proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

### **Il Regolamento per la valutazione**

Le direttive fornite dalla nuova legge per la riforma del DPR n. 122/2009 sono più complesse e vanno nelle seguenti direzioni:

- a) estensione della casistica che consente l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato;
- b) in caso di voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica (ossia, primo quadrimestre), lo studente deve essere coinvolto in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale;
- c) va conferito maggiore peso al voto di comportamento nella valutazione complessiva, riferita all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico o dei compagni;
- d) per gli studenti del secondo ciclo che abbiano riportato il voto di sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione all'anno scolastico successivo (norma in analogia a quella vigente in materia di debiti nelle discipline).

### **MISURE A TUTELA DELL'AUTOREVOLEZZA E DEL DECORO DELLE ISTITUZIONI E DEL PERSONALE SCOLASTICI**

L'art. 3 della legge, rubricato come sopra, dispone uno specifico risarcimento danni in favore dell'istituzione scolastica, quantificato in una somma da euro 500 a euro 10.000: il risarcimento è sempre ordinato dal Tribunale contestualmente alla sentenza di condanna per reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente o ATA della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni.

## **2. Tuttoscuola**

### ***Nuova valutazione, in Gazzetta Ufficiale la legge 150***

17 ottobre 2024

Entrerà in vigore il 31 ottobre la legge n. 150 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati", pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo impianto di valutazione comporterà diverse modifiche rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato) e ai Regolamenti dei DPR 122/2009 e 249/1998.

Per la scuola primaria la valutazione degli apprendimenti sarà espressa con giudizi sintetici (ottimo, distinto, buono ecc.), anziché con giudizi analitici come è avvenuto dal 2017-18.

Per l'attivazione dei nuovi giudizi è prevista un'apposita ordinanza ministeriale che, se emanata sollecitamente, consentirà l'introduzione delle modifiche valutative già nel primo quadrimestre previsto al febbraio 2025.

Nella secondaria di I e II grado il comportamento espresso con valutazione in decimi potrà comportare la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato se inferiore a sei decimi.

Per questo, saranno necessarie modifiche al regolamento di cui al DPR 122/2009, da definire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, cioè, entro marzo 2025, relativamente alla disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria con l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto.

Non è certa l'applicazione della nuova norma in questo anno scolastico.

Anche l'attuale regolamento dello statuto degli studenti (DPR 249/1998 e successiva modifica nel 2007) sarà modificato per quanto riguarda l'allontanamento per un periodo non superiore a quindici giorni.

I tempi previsti per la modifica al regolamento potrebbero determinarne lo slittamento al prossimo anno scolastico.

### 3. Orizzontescuola.it

#### **Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria, legge in GU In vigore dal 31 ottobre**

Di redazione – 17.10.2024

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 16 ottobre, la legge n. 150 del 1 ottobre 2024 che riguarda la riforma del voto in condotta e i giudizi sintetici alla scuola primaria approvata, in via definitiva dal Parlamento, lo scorso 25 settembre. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 31 ottobre.

**Cambia la valutazione alla scuola primaria:** la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria sarà espressa attraverso giudizi sintetici (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente). **Tuttavia, per garantire una maggiore chiarezza e trasparenza,** i giudizi dovranno essere integrati da una descrizione dettagliata del livello di apprendimento raggiunto dall'alunno in ciascuna disciplina. Anche la valutazione della condotta è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione

#### **Riforma del voto di condotta**

- Il voto assegnato per la condotta è riferito a tutto l'anno scolastico. Nella valutazione dovrà essere dato particolare rilievo a eventuali atti violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli studenti.
- Nelle scuole secondarie di I grado si ripristina la valutazione del comportamento, che sarà espressa in decimi e avrà un peso maggiore nella valutazione, modificando così la riforma del 2017.
- Nella scuola secondaria di primo e secondo grado se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
- Se la valutazione è pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;
- Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi per i candidati interni da ammettere all'esame di Stato, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo;
- La valutazione del comportamento inciderà sui crediti per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado.

#### **Come sarà modificata la valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**

- In caso di sospensione fino a due giorni, lo studente sarà coinvolto in attività di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento.
- Qualora la sospensione superi i 2 giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. La convenzione conterrà le opportune coperture assicurative.
- Nel caso di sospensione superiore ai 2 giorni, se verrà ritenuto opportuno dal consiglio di classe, l'attività di cittadinanza solidale potrà proseguire oltre la durata della sospensione, e dunque anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità

**Per definire le modalità e le tempistiche di attuazione della riforma,** il Ministero dell'Istruzione e del Merito emanerà **un'apposita ordinanza**. Il provvedimento ministeriale fornirà indicazioni operative alle scuole, al fine di garantire un'applicazione uniforme e coerente delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale.

## **Tra le altre misure anche l'estensione del metodo Montessori alle scuole secondarie di primo grado a partire dal 2025-2026.**

Un provvedimento che amplia l'offerta formativa del primo ciclo di istruzione, offrendo nuove opportunità agli studenti e alle famiglie.

Le scuole interessate potranno richiedere l'istituzione di classi Montessori nella secondaria di primo grado, nel rispetto dei principi e dei criteri metodologici definiti sulla base dell'esperienza della sperimentazione triennale avviata dal Ministero dell'Istruzione nel 2021.

**Per garantire la qualità dell'offerta formativa**, la legge prevede requisiti specifici per le scuole: la presenza di un ciclo completo di scuola primaria Montessori, un tempo scuola prolungato con servizio mensa, laboratori e ambienti adeguati alle attività didattiche e l'assegnazione di organico aggiuntivo.

**Fondamentale anche la formazione specializzata del personale docente:** saranno istituiti corsi di differenziazione didattica per la specializzazione nell'insegnamento con metodo Montessori nella secondaria di primo grado. I docenti che conseguiranno la specializzazione saranno inseriti in elenchi dedicati, utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato nelle classi Montessori. Una misura che punta a garantire la professionalità e la competenza degli insegnanti che opereranno in questo innovativo contesto educativo.

## **Quando sarà attuata la legge?**

Come già scritto, l'introduzione delle nuove norme **sul voto di condotta** richiedono una modifica al regolamento sulla valutazione, [cioè il DPR n. 122/2009](#). L'iter più complesso allunga i tempi di attuazione, rendendo difficile l'applicazione delle nuove disposizioni già a partire dall'anno scolastico in corso.

Le modifiche al regolamento dovranno prevedere:

- La non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato per voto di condotta inferiore a sei decimi, anche in caso di mancanze disciplinari gravi e reiterate, come previsto dal regolamento d'istituto.
- Il coinvolgimento degli studenti con voto di condotta inferiore a sei decimi in attività di cittadinanza attiva e solidale.
- Una maggiore incidenza del voto di condotta nella valutazione complessiva, soprattutto in caso di atti violenti o aggressioni.

**Considerando che il voto di condotta è riferito all'intero anno scolastico** e che la normativa prevede anche un'eventuale valutazione intermedia (primo quadrimestre), la modifica del regolamento dovrebbe avvenire con congruo anticipo. È improbabile che ciò avvenga entro l'inizio del 2025, rendendo difficile l'applicazione delle nuove norme già a partire dalla valutazione intermedia del primo quadrimestre.

**Per quanto riguarda i giudizi sintetici alla primaria, il ritorno a questa modalità di valutazione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025**, richiede l'emanazione di un'ordinanza ministeriale. Si auspica che l'ordinanza venga pubblicata entro i primi di gennaio 2025, per consentire alle scuole di adeguarsi in tempo per la valutazione intermedia di febbraio. In caso contrario, l'applicazione dei giudizi sintetici potrebbe slittare all'anno scolastico successivo.

#### 4. Tuttoscuola del 21 10 2024

### Valutazione e voto in condotta

#### 1. Novità su valutazione apprendimenti e voto di condotta. Quando si applicheranno

Fino a pochi mesi fa, il disegno di legge sulle nuove valutazioni degli apprendimenti e sul voto del comportamento (condotta) voluto dal ministro Valditara, sembrava destinato a non concludersi in tempo utile, con conseguente slittamento dei tempi di applicazione effettiva delle modifiche previste; invece, a fine estate, la Camera ha chiuso definitivamente il relativo procedimento, e il ddl è diventato legge dello Stato.

La legge 150/24 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati", pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre, entrerà in vigore il 31 ottobre.

Il nuovo impianto di valutazione comporterà diverse modifiche rispetto a quanto previsto dalle diverse norme in materia pubblicate negli anni scorsi.

Si tratta di modifiche riguardanti sia il decreto legislativo n. 62/2017 relativo alle norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato sia il Regolamento del DPR 122/2009 sugli esami di Stato del secondo ciclo e il Regolamento del DPR 249/1998 sullo Statuto degli studenti della scuola secondaria.

Docenti, dirigenti, famiglie e alunni si stanno già chiedendo quando e per quali settori scolastici le nuove modifiche verranno applicate con decorrenza effettiva. Praticamente sono interessate a questi interrogativi milioni di persone.

Per fornire indicazioni possibilmente esaustive sui tempi previsti, Tuttoscuola mette a confronto nelle notizie successive (integralmente disponibili per i nostri abbonati, come sempre) le modifiche introdotte dalla legge 150/24 con le norme precedenti, corredandole di opportune interpretazioni.

#### 2. Giudizi sintetici nella scuola primaria. Tempi ristrettissimi per l'ordinanza di attivazione

La scuola primaria è il primo settore scolastico ad essere coinvolto dalle modifiche introdotte dalla legge 150/2024, in quanto i contenuti della nuova valutazione degli apprendimenti sono alternativi a quelli previsti dalle precedenti disposizioni, e la decorrenza è pressoché immediata. Vediamo come, a cominciare dall'esame dell'articolo 1 della legge.

*Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole: «... sono sostituite dai seguenti periodi: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione **periodica e finale degli apprendimenti**, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con **giudizi sintetici** correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione .... sono definite con **ordinanza** del Ministro dell'istruzione e del merito»».*

Cosa prevedeva l'art. 2 del decreto legislativo n. 62/2017, successivamente modificato e integrato dalla legge 126/2020?

*"Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 1, comma 2-bis) che "In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curriculum è espressa attraverso **un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento**, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione".*

L'ordinanza prevista dal d.lgs. 62/2017, (n. 172 del 4.12.20), aveva previsto all'art. 5 apposite linee guida per la valutazione degli apprendimenti: "Le Linee guida di cui all'Allegato A, parte integrante della presente ordinanza, individuano elementi funzionali alla costruzione del documento di valutazione. Le Linee guida suggeriscono strumenti e processi ad essi collegati, in coerenza con le Indicazioni Nazionali e i traguardi di competenza riferiti alle singole discipline del curriculum e con la certificazione delle competenze rilasciate al termine del quinto anno della scuola primaria".

A questo punto sarà necessario attendere la pubblicazione dell'ordinanza per capire quale tempistica si prospetterà nel caso in cui sarà emanata una semplice Ordinanza oppure saranno previste anche Linee guida in allegato all'ordinanza.

Nel primo caso (semplice ordinanza), per consentire la valutazione intermedia (primo quadrimestre) la pubblicazione dell'OM dovrà avvenire al massimo **entro il novembre 2024**, per consentire l'acquisizione di elementi necessari per una valutazione esaustiva da definire entro la fine del primo quadrimestre.

Nel secondo caso invece (ordinanza con allegato), se saranno previste anche le Linee guida per la nuova valutazione dei giudizi sintetici, per la cui definizione occorre un tempo aggiuntivo alla sola predisposizione dell'ordinanza, la pubblicazione dell'OM con allegate le Linee guida potrebbe avvenire probabilmente a dicembre inoltrato, rendendo quasi impossibile la valutazione intermedia, necessariamente prevista dalla legge 150/2024.

In questo caso, la valutazione con giudizi sintetici potrebbe slittare all'anno prossimo.

### **3. La nuova valutazione del voto di condotta nella secondaria di I grado non è subito operativa**

Per la scuola primaria non sono previste modifiche di regolamenti o di ordinanze ministeriali per la nuova valutazione del voto di comportamento (condotta).

Sul voto di comportamento la legge 150/2024 prevede interventi sul decreto legislativo 62/2017, a cominciare dal comma 5 dell'articolo 2 sostituito dal seguente: «5. **La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione,**

Il voto di comportamento nella scuola primaria viene deciso, pertanto, dai docenti dei consigli di classe o interclasse già nella valutazione del primo quadrimestre.

Ma il voto del comportamento nella secondaria di I grado prevede ben altra procedura.

*"Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249»;*

*b) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*«2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»".*

Il voto di comportamento nella scuola secondaria di I grado viene deciso, pertanto, dai docenti dei consigli di classe già nella valutazione del primo quadrimestre; successivamente nello scrutinio finale a giugno il consiglio delibera l'eventuale non ammissione alla classe successiva o all'esame in caso di voto di comportamento inferiore a sei decimi.

Da notare che la delibera di non ammissione dipenderà soltanto dal voto di comportamento senza tener conto dei voti eventualmente sufficienti nelle diverse discipline di studio.

Ma tutto questo non è immediatamente operativo, in quanto "Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche **secondarie di**

**primo e secondo grado .... con uno o più regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti”.**

I regolamenti da modificare riguardano rispettivamente il DPR 249/1998 (statuto degli studenti) e il DPR 122/2009 (coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni).

I 180 giorni entro cui dovrebbero essere adottati i regolamenti scadranno il 30 aprile 2025 e non potranno riguardare la valutazione del comportamento del primo quadrimestre come invece previsto dall’art. 7 del DPR 122. Per la modifica dello Statuto degli studenti la procedura comporterà anche l’acquisizione del parere del CSPI nonché quello del Consiglio di Stato.

Sembra tutto rinviato, dunque, all’anno scolastico 2025-26.

#### **4. Per l’ammissione alla maturità il voto di condotta inciderà più dei voti delle materie**

La legge 150/2024 interviene anche sull’ammissione degli studenti delle superiori all’esame di Stato, disponendo all’articolo 13, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 62/2017 (che prevede l’ammissione all’esame di Stato con “d) *votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi*”) un primo intervento che potremmo considerare, mutuato dal gergo calcistico, da cartellino giallo:

1) dopo il primo periodo è inserito, infatti, il seguente: «*Nel caso di valutazione del **comportamento pari a sei decimi**, il consiglio di classe assegna un **elaborato critico** in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di **colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo***»;

Insomma, se prima con sei decimi in condotta si veniva ammessi per il rotto della cuffia, ora all’orale dell’esame di maturità vi sarà anche la piccola penale dell’elaborato critico da portare al colloquio dell’esame di maturità.

Ma per un voto di condotta inferiore a sei decimi cosa succede?

La legge 150/24, riferendosi sempre al d.lgs. 62/2017 dispone: “2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi*»”;

Nello scrutinio finale il consiglio di classe degli istituti di II grado delibera l’eventuale non ammissione all’esame in caso di voto di comportamento inferiore a sei decimi.

Come per la scuola secondaria di I grado, la delibera di non ammissione all’esame di maturità dipenderà soltanto dal voto di comportamento senza tener conto dei voti eventualmente sufficienti nelle diverse discipline di studio.

Inoltre, in base al comma 2.bis dell’art. 15 del d.lgs. 62/2017, il punteggio massimo di 15 punti del credito scolastico viene assegnato se il voto di comportamento è pari o superiore a nove decimi.

Ma questi cambiamenti non arriveranno in tempo per la maturità 2025, a causa delle modifiche dei regolamenti (DPR 249/1998 e DPR 122/2009) che, come per la secondaria di I grado, ne condizioneranno i tempi di approvazione definitiva, determinando lo slittamento all’anno scolastico 2025-26. A partire dalla maturità 2026, dunque, il giro di vite del voto di condotta.